

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Dott. Mario Caserta

*CISL FP A.M. Torino e Canavese
CISL FP Città della Salute e della Scienza*

Responsabilità

Responsabilità deriva dalla parola
“rispondere”
e in ambito giuridico la responsabilità
concerne l’obbligo di
rispondere di un’azione illecita

Responsabilità professionale

Diversi ambiti di responsabilità:

- * **Responsabilità *giuridica*:** obbligo di rispettare delle *norme giuridiche (leggi)*
- * **Responsabilità *non giuridica*:** obbligo di rispettare altre norme (disciplinare, etica, morale,...)

Responsabilità professionale

* **Giuridica:**

Penale

Civile

* **Non giuridica:**

Disciplinare

Etica e morale

Responsabilità giuridica

Obbligo di rispettare delle norme giuridiche (codice penale, codice civile, leggi, ...)

Il mancato rispetto costituisce un illecito, cui consegue una sanzione

* **Responsabilità penale**

* **Responsabilità civile**

Responsabilità penale

Responsabilità penale: l'obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un **reato** -> **sanzione penale** (limitazione della libertà, ammenda, ...)

Responsabilità penale

Esempi di **reati**:

- * Omicidio colposo
- * Lesione personale colposa
- * Violenza privata
- * Interruzione di pubblico servizio
- * Omissione di soccorso
- * Rifiuto di atti di ufficio
- * Rivelazione del segreto professionale
- * Falsità materiale in atti pubblici

Responsabilità civile

Responsabilità civile: l'obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato -> **risarcimento economico** (art. 2043 c.c. e art 185 c.p.)

- * La **quantificazione del danno** (patrimoniale/non patrimoniale) compete al giudice
- * Il danno può essere risarcito dall'**azienda** o da una **polizza assicurativa "ad hoc"**

Responsabilità civile

Art. 26 del C.C.N.L. (Integrativo del Comparto Sanità) 20/09/2001

Le aziende sanitarie devono garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente allo loro attività senza diritto di rivalsa, **salvo le ipotesi di dolo o colpa grave**.

Legge 244/2007 - Finanziaria 2008 – art. 3 comma 59

Divieto di stipula di coperture assicurative per la responsabilità civile da colpa grave -> **Danno erariale**

Legge 24/2017 (Legge Gelli) – art 10 e 11

Obbligo di assicurazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie (mancano decreti attuativi)

Responsabilità giuridica

Criteri di attribuzione della responsabilità

Negli ordinamenti attuali affinché sorga il dovere di sottostare alla sanzione è necessario che il comportamento sia **volontario**

L'autore può aver agito con:

***Dolo**: illecito commesso con intenzione e consapevolezza di agire in modo illegittimo

***Colpa**: illecito commesso senza deliberata volontà

Responsabilità giuridica

Colpa:

- *Colpa lieve (o lievissima)

- *Colpa grave

- * La colpa grave è una grave **negligenza**, **imprudenza**, **imperizia** o **inosservanza** di leggi o norme

Polizza Assicurativa per Colpa Grave

Caratteristiche

All'atto della sottoscrizione della polizza occorre valutare:

- 1. Retroattività:** 10 anni (Legge 24/2017 - Gelli)
- 2. Massimale:** 3 stipendi annuali (Legge 3/2018 – Lorenzin)

Responsabilità non giuridica

- * Responsabilità **disciplinare**: l'obbligo di rispettare gli obblighi contrattuali e di comportamento professionale
- * Responsabilità **etica e morale**

Responsabilità disciplinare

Principali **sanzioni disciplinari**:

- * Rimprovero verbale
- * Rimprovero scritto (censura)
- * Multa inferiore a 4 ore di retribuzione
- * Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni
- * Sospensione dal lavoro e dalle retribuzioni da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- * Licenziamento con preavviso
- * Licenziamento senza preavviso



COMPETENZA UPD

Responsabilità disciplinare (*regalie*)

Doveri di comportamento dei dipendenti pubblici:

- * Legge n.190/2012 (anticorruzione)
- * Codice di comportamento dei dipendenti ANAC
- * DPR 16 aprile 2013, n. 62

Include anche il divieto per il dipendente di chiedere **regali, compensi o altre utilità**, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore (**non superiore a 150 euro**) - anche sotto forma di sconto.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali.

Dott. Mario Caserta
CISL FP A.M. Torino e Canavese

mario.caserta@cisl.it
www.cislmolinette.it